



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 57 del 20/05/2011 -
Determinazione nr. 1216 del 20/05/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.A. – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Via Policreta, da scolmatori di piena e da reti fognarie isolate ubicati nella zona nord - ovest dell'abitato di Fiume Veneto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Fiume Veneto con nota del 27.07.2009, assunta al prot. n. 82281 del 04.11.2010 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 21.06.2006;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le seguenti integrazioni:
 - del Comune di Fiume Veneto: di data 02.02.2011 assunte al protocollo n. 8806 del 07.02.2011, di data 02.03.2011 assunte al prot. n. 21610 del 10.03.2011 e di data 28.04.2011 assunte al prot. n. 35406 del 02.05.2011;
 - del Legale Rappresentante della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede Legale in comune di Annone Veneto (VE), Viale Trieste, 11: di data 30.03.2011 assunta al prot. n. 30440 del 06.04.2011 con allegata istanza di "... *“subentro” (e contestuale cambio titolarità) all'istanza di rinnovo autorizzazione delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Via Policreta con recapito nel fiume Fiume, da scolmatori di piena e da reti fognarie isolate ubicati nella zona nord-ovest dell'abitato di Fiume Veneto con recapito in corsi d'acqua superficiali*” e di data 11.05.2011 assunta al prot. n. 39458 del 16.05.2011.

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane, di data 27.04.2011;
- elenco punti di scarico;
- planimetria , scala 1:100 di data 10.02.2011;
- tav. n. 1 “Planimetria rete fognaria Fiume Veneto Zona 1 – Via Policreta” di data 26.04.2011;
- dichiarazione, di data 11.05.2011;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 21.06.2006:

- Mappa catastale scala 1:2000;

- relazione tecnica di progetto dell'impianto;
- tav. 1/7 planimetria;
- tav. 2/7 grigliatura e sollevamento;
- tav. 3/7 bacino compatto;
- tav. 4/7 denitrificazione e disinfezione;
- tav. 5/7 letti di essiccamento;
- tav. 6/7 profilo idraulico e tecnologico di funzionamento;

ACQUISITO AGLI ATTI in copia, il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 28 dicembre 2010, con il quale il Comune di Fiume Veneto, facente parte dell'ATO Interregionale "Lemene", ha conferito la gestione del Servizio Idrico Integrato alla Società "In House" Acque del Basso Livenza S.p.A, con sede legale ad Annone Veneto (VE), Viale Trieste n. 11, in cui il Comune è socio a decorrere dalla data del 01.01.2011;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante pro-tempore della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. e di data 30.03.2011;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

1. le acque reflue urbane si originano:
 - a) dalla fognatura di tipo misto che convoglia al depuratore ubicato in via Policreta acque domestiche e meteoriche a servizio del quartiere I Maggio nell'abitato di Fiume Veneto;
 - b) da tratti di rete fognaria di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche a servizio della zona nord ovest dell'abitato di Fiume Veneto, non recapitanti a un impianto di trattamento finale;
2. l'istanza di autorizzazione è da riferirsi ai seguenti scarichi, come individuabili nella *tav. n. 1* "planimetria della rete fognaria Fiume Veneto" e così caratterizzati:
 - n. 1 scarico terminale (B2) della rete fognaria di cui al punto 1 lettera a) delle acque provenienti dall'impianto di depurazione sito in via Policreta con recapito nel corso d'acqua superficiale denominato fiume Fiume;
 - n. 2 scarichi discontinui (SF01 e SF02), provenienti dagli scolmatori di piena della rete fognaria di cui al punto 1 lettera b), ubicati a ridosso della ferrovia Udine – Venezia;
 - n. 1 scarico discontinuo (SF03), proveniente dallo scolmatore di piena posto subito a monte dell'impianto di depurazione, con recapito nel fiume Fiume;
 - n. 4 scarichi provenienti da reti fognarie di cui al punto 1 lettera b), così caratterizzati:
 1. SC 01M - con recapito in corpo idrico superficiale "fosso vicinale" allacciati 125 a. e.;
 2. SC 10M - con recapito in corpo idrico superficiale "fosso vicinale" allacciati 150 a.e.;
 3. SC 11M - con recapito in corpo idrico superficiale "fosso vicinale" allacciati 90 a.e.;
 4. SC 12M - con recapito in corpo idrico superficiale "fosso vicinale" allacciati 150 a.e.;
3. l'impianto di depurazione a servizio della rete fognaria di al punto 1 lettera a) ha una potenzialità di progetto di 500 abitanti equivalenti (a.e.), ne tratta 500 ed è costituito dalle seguenti apparecchiature: griglia a cestello a pulizia manuale, stazione di sollevamento, dissabbiatore areato, vasca combinata di ossidazione e sedimentazione, vasca di ispessimento; nella planimetria di data 10.02.2011 è indicato con il n. 5 il pozzetto di "prelievo e campionamento";
4. le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale e non subiscono alcun trattamento finale di depurazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 24.11.2010 prot. n. 86441 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto;

CONSIDERATO che nella succitata nota di "avvio del procedimento ed informazioni" inviata anche al Comune di Fiume Veneto è stato fra l'altro comunicato, che "...si ritiene *necessario rilasciare un nuovo provvedimento autorizzativo e acquisire a tal fine i pareri ARPA e ASS.N. 6 ...*", anche in quanto gli scarichi provenienti da tratti di rete fognarie non recapitanti a depuratore finale non convogliano reflui industriali, diversamente da quanto precedentemente autorizzato;

VISTA la nota della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. di data 11.05.2011, assunta al prot. n. 39458 del 16.05.2011 nella quale dichiara che i tracciati di fognatura, individuati dagli elaborati grafici trasmessi con l'istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via Policreta, da scolmatori di piena e da reti fognarie isolate ubicati nella zona nord, "... *rappresentano a tutti gli effetti tratti di pubbliche fognature così come definite all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/2006*";

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 14 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

RITENUTO che debbano essere rispettati, per gli scarichi dai tratti di rete fognarie non recapitanti ad un impianto di trattamento finale di cui al punto 1 lettera b), i limiti della tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli articoli 13, 14 e 23 delle Norme di attuazione del Decreto medesimo;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 170,00 di data 24.07.09, effettuato dal Comune di Fiume Veneto intestatario della precedente autorizzazione a cui è subentrata ad ogni titolo la Società Acque del Basso Livenza Spa, così come dichiarato con nota assunta al prot. 30440 del 06.04.11, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 8260 del 29.09.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 170,00 istruttoria a favore della Provincia
- € 74,40 parere ARPA

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 74,40 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, agli scarichi, in comune di Fiume Veneto, di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di via Policreta, dagli scolmatori di piena e da tratti di rete fognarie, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384;
 - b) deve essere rispettata per i quattro scarichi terminali (SC01M, SC10M, SC11M, SC12M), provenienti da tratti di rete fognaria non recapitanti ad un impianto di trattamento finale di

cui al punto 1 lettera b) delle premesse, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;

- c) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro un controllo dell'impianto di norma settimanale da parte di personale incaricato;
- d) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
- e) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto d) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- f) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena;
 - gli scarichi (SC01M, SC10M, SC11M e SC12M) dalle reti fognarie di cui al punto 1 lettera b) delle premesse;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti, dallo scarico dall'impianto di depurazione e dai quattro scarichi terminali dalla rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) delle premesse devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto:

- a) su ciascuno dei quattro scarichi finali (SC01M, SC10M, SC11M e SC12M) terminali dalla rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) delle premesse, su COD, BOD, materiali in sospensione totali, con frequenza almeno annuale;
- b) sui reflui in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione su COD, BOD, materiali in sospensione totali, almeno ogni quattro mesi;
in vasca di ossidazione:
- c) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30' e ossigeno disciolto;
- d) con frequenza almeno semestrale sui parametri materiali in sospensione totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
- e) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a), b) ed e) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati con frequenza almeno annuale al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Gli autocontrolli previsti ai punti c), d) e la frequenza dei controlli di cui al punto e) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

13. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse ed eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/05/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni